



Ufficio Affari Generali
Telefono: 079 228842; mail: madelogu@uniss.it

Rep. 644 Prot. 25673 Del 27.02.2020 Anno _____

Titolo _____ Fascicolo _____ Allegati _____

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'autonomia dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 (supplemento ordinario 275) e ss.mm.ii;

VISTO il D.R. n. 942 del 30 marzo 2012, con il quale è istituita la Struttura di Raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia, per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche;

VISTI i DD.RR. rep. n. 2555, prot. n. 24180 del 7 luglio 2015; rep. n. 63, prot. 1216 del 16 gennaio 2017 e rep. n. 3623, prot. 102767 del 07.11.2018, con i quali è stato emanato il Regolamento per il funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia e successivamente modificato;

VISTA la delibera della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 5 novembre 2019, con la quale propone l'integrazione nel titolo II – Organi della Facoltà – all'art. 3, comma 2 di "Organi Consultivi" e l'integrazione del comma 7 dell'art. 9 del Regolamento per il funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 6 e 13 febbraio 2020.

DECRETA:

Il Regolamento per il funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia è modificato, secondo la stesura allegata e facente parte del presente decreto.

Regolamento della Struttura interdipartimentale di raccordo- Facoltà di Medicina e Chirurgia



Titolo I – Principi generali

- Art. 1 Struttura interdipartimentale di Raccordo -Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Art. 2 Competenze della Facoltà

Titolo II – Organi della Facoltà

- Art. 3 Organi della Facoltà
- Art. 4 Presidente
- Art. 5 Elezioni del Presidente
- Art. 6 Consiglio
- Art. 7 Attribuzioni del Consiglio
- Art. 8 Convocazione e validità delle sedute del Consiglio
- Art. 9 Ordinamento dei lavori del Consiglio

Titolo III – Didattica e organizzazione

- Art. 10 Consigli dei corsi di studio
- Art. 11 Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 12 Autovalutazione, valutazione, accreditamento (AVA)
- Art. 13 Struttura amministrativa a supporto

Titolo IV – Norme transitorie e finali

- Art. 14 Norme transitorie e finali



Titolo I

Principi generali e organi

Art. 1

Struttura interdipartimentale di Raccordo - Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari è la Struttura interdipartimentale di raccordo istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della L. n. 240/2010, nonché del Titolo III, capo II "Strutture di raccordo" e capo IV "Relazioni con il sistema sanitario e l'Azienda ospedaliero-universitaria" dello Statuto dell'Ateneo di Sassari, di seguito Statuto.
2. La Facoltà è la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio sanitario nazionale, di cui al D.Lgs. n. 517/1999, e successive modifiche e integrazioni.
3. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in numero adeguato a supporto delle proprie attività e coordina le infrastrutture funzionali alla didattica, ivi comprese quelle strumentali ai corsi di studio.
4. I Dipartimenti aderenti alla Facoltà sono: il Dipartimento di Scienze Biomediche e il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali (Dipartimenti di area medica).

Art. 2

Competenze della Facoltà

1. La Facoltà ha funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti ad essa afferenti: coordina e gestisce l'offerta formativa dei Corsi di studio delle classi di laurea magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, delle classi di laurea e lauree magistrali nelle professioni sanitarie e delle Scuole di specializzazione dell'Area medico-sanitaria; coordina e gestisce altresì l'offerta formativa degli altri corsi di studio afferenti ai dipartimenti di area medica, favorisce, altresì, l'organizzazione della didattica, l'integrazione assistenziale e scientifica e lo sviluppo culturale.
2. La Facoltà ha la responsabilità del coordinamento, della razionalizzazione e della gestione delle attività didattiche dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. In particolare, la Facoltà:
 - a) contribuisce, di intesa con i Dipartimenti interessati, alla presentazione agli organi di governo di proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di sua competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa. In particolare:
 - l'attivazione di nuovi corsi è su proposta del Dipartimento interessato, previa acquisizione del parere favorevole di tutti i restanti Dipartimenti aderenti;
 - la disattivazione di un corso è su iniziativa della Facoltà e dovranno essere acquisiti i pareri di tutti i Dipartimenti aderenti;
 - la modifica dei corsi esistenti è su iniziativa del Responsabile del Corso di studio/Scuola e dei rispettivi Consigli. Per quanto attiene alla modifica e alla disattivazione delle Scuole di specializzazione si rimanda alla normativa di settore;
 - b) predispone, entro i termini fissati dall'Ateneo, il manifesto annuale degli studi, coordinando le proposte dei Consigli didattici afferenti;



- c) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti;
 - d) formula le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo ed il Regolamento delle Scuole di Specializzazione per gli argomenti di propria competenza;
 - e) cura i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, il Servizio Sanitario Regionale e le strutture private che operano nel campo della salute, al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di didattica e di ricerca;
 - f) istituisce i Consigli dei Corsi di studio dei Corsi di laurea delle classi di laurea magistrali in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e delle classi di laurea in professioni sanitarie, con lo scopo di organizzare, coordinare e valutare l'attività didattica;
 - g) individua, anche su indicazione dei Consigli dei Corsi di studio, le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa ministeriale;
 - h) ottimizza, di intesa con i Dipartimenti interessati, secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, l'impiego delle risorse umane necessarie alla didattica;
 - i) individua strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche effettuate dal Nucleo di valutazione e dei pareri della Commissione paritetica di cui alla successiva lettera l);
 - j) coordina le attività didattiche, vigila sul loro svolgimento e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, al fine di assicurare la qualità dell'offerta formativa;
 - k) coordina l'utilizzo delle risorse finanziarie per la didattica, delle risorse strumentali e dei servizi in comune e segnala ai Dipartimenti e agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito.
 - l) istituisce la Commissione paritetica studenti-docenti di cui all'art. 50 dello Statuto;
4. Oltre all'esercizio delle competenze indicate al comma precedente, la Facoltà assume la gestione operativa dei seguenti servizi in comune:
- a) coordinamento delle attività legate all'accreditamento dei Corsi di studio;
 - b) aggiornamento annuale dei sistemi informativi di Ateneo (Banca Dati) per quanto riguarda l'attivazione dell'offerta didattica e la sua copertura;
 - c) gestione delle procedure informatiche per l'attivazione degli appelli di esame;
 - d) coordinamento del calendario delle lezioni, anche in relazione alla disponibilità delle aule;
 - e) coordinamento del calendario degli appelli d'esame, sulla base dei regolamenti didattici e in relazione alla disponibilità delle aule;
 - f) coordinamento del calendario degli esami di laurea;
 - g) prenotazione delle aule messe a disposizione della Facoltà;
 - h) coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e di promozione dell'offerta formativa;
 - i) coordinamento dei progetti e delle attività di tutorato;
 - j) coordinamento delle attività di orientamento in uscita e promozione di azioni dirette all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
 - k) coordinamento delle attività di internazionalizzazione dell'offerta formativa;
 - l) implementazione e aggiornamento del sito web della Facoltà, con particolare riferimento al sistema integrato di informazioni destinate agli studenti;
 - m) divulgazione delle informazioni di interesse di tutta l'area medica e chirurgica (come, a titolo esemplificativo, convegni, seminari, premi);
 - n) coordinamento e presidio amministrativo di tutte le attività legate all'offerta formativa ed alla copertura degli insegnamenti, con esclusione della fase contabile del processo in capo ad uno dei dipartimenti afferenti alla Facoltà;



- o) altre attività tecnico-amministrative che siano richieste in connessione all'erogazione dei servizi didattici (su delega dei Dipartimenti afferenti, approvata dal Consiglio della Facoltà);
- p) altre attività finalizzate al miglioramento dei servizi didattici e agli studenti (su delega dei Dipartimenti afferenti, approvata dal Consiglio della Facoltà).

Titolo II

Organi della Facoltà

Art. 3

Organi della Facoltà

1. Gli organi della Facoltà sono il Presidente ed il Consiglio.
2. Gli organi consultivi sono:
 - a) il Consiglio dei Presidenti dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di area medica;
 - b) il Consiglio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione;
 - c) il Consiglio dei clinici (ovvero Consiglio dei responsabili di struttura assistenziale a direzione universitaria).

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, coordina le attività didattiche di competenza, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le delibere.
2. Il Presidente designa un Vicepresidente, scelto tra i professori di ruolo del Consiglio di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Il Presidente Vicario supplisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.
3. Nel caso di impedimento anche del Presidente Vicario, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano in ruolo del Consiglio.
4. Il Presidente vigila sullo svolgimento delle attività, così come dettagliato al precedente art. 2, che fanno capo alla Facoltà e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, nonché alle delibere assunte dal Consiglio. Il Presidente vigila, inoltre, sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti e, ove necessario, propone al Rettore le relative azioni disciplinari.
5. Il Presidente, di intesa con i Dipartimenti, coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area medico-chirurgica, sia per quanto riguarda il rapporto con le Aziende Sanitarie e con l'Azienda ospedaliero-universitaria.
6. Il Presidente è membro di diritto dell'organo di indirizzo e partecipa alle attività di programmazione e verifica dell'Azienda ospedaliero-universitaria.
7. Il Presidente predispone gli accordi e i protocolli con le strutture del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca. Inoltre cura il perfezionamento delle Convenzioni predisposte dalle Direzioni delle Scuole di Specializzazione, previa verifica della loro conformità agli schemi convenzionali adottati.
8. Il Presidente assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il



- provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva che, di norma, deve tenersi non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.
9. Il Presidente può assegnare a singoli componenti del Consiglio il lavoro istruttorio riguardante specifiche questioni attinenti alle funzioni attribuite alla Facoltà.
 10. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento e di Direttore di DAI (Dipartimento Assistenziale Integrato).

Art. 5 **Elezioni del Presidente**

1. La seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente è convocata dal Decano dei professori di prima fascia componenti del Consiglio, con avviso inviato almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
2. L'elezione del Presidente si svolge di norma almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del presidente uscente.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Relativamente all'elettorato attivo e passivo si dispone che:
 - Il Presidente della Struttura è eletto dal Consiglio della Struttura di Raccordo tra i professori di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni;
 - In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno;
 - A partire dalla terza votazione l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga il *quorum* previsto;
 - L'elettorato passivo è riservato al professore che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Relativamente alla votazione ed elezione si dispone che:
 - Ciascun elettore esprime una sola preferenza;
 - Risulta eletto il professore di prima fascia a tempo pieno che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in una delle prime due votazioni;nel caso in cui non si raggiunga per due votazioni il *quorum* previsto per la predetta elezione, a partire dalla terza votazione, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, e risulterà eletto quello tra i professori di prima o di seconda fascia che abbia conseguito il maggior numero di voti;
 - Le votazioni per l'elezione del Presidente sono valide se vi partecipa la maggioranza degli elettori.
6. Le operazioni di voto vengono svolte da una commissione elettorale di tre membri composta dal Decano che la presiede e da due membri designati dal Consiglio tra i suoi componenti. La commissione redige un verbale di votazione al quale vengono allegate le schede elettorali.
7. Sulla base dell'esito dello scrutinio il Decano proclama il risultato della votazione.
8. Il Presidente è nominato dal Rettore e dura in carica tre anni, rinnovabile una sola volta.
9. In caso di dimissioni del Presidente o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate ai commi precedenti, entro quindici giorni naturali e consecutivi dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore o dalla cessazione dalla carica per altre cause.



Art. 6 **Consiglio**

1. Il Consiglio è composto:
 - dal Presidente della Facoltà;
 - dal Vicepresidente, che ha diritto di voto in caso di assenza del Presidente;
 - dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - da una rappresentanza dei Dipartimenti di area medica, in misura pari al 10 per cento dei componenti di ciascun Consiglio di Dipartimento, eletta tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, ove istituite, i presidenti dei consigli dei corsi di studio, nonché i direttori universitari di unità operativa e i docenti afferenti ai Dipartimenti privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;
 - da rappresentanti degli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in misura pari al 15 per cento dei componenti della Facoltà, eletti dalla rispettiva categoria.
2. I componenti di cui al precedente comma hanno mandato triennale, ad eccezione della rappresentanza degli studenti il cui mandato ha durata biennale. I componenti possono essere rinnovati una sola volta.
3. Il ruolo di Consigliere è delegabile esclusivamente per i Direttori di Dipartimento, che in caso di impedimento sono sostituiti dai propri Vicedirettori.
4. Possono essere invitati, per la trattazione di tematiche specifiche di competenza e senza diritto di voto, i Delegati Rettorali di Medicina.

Art. 7 **Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è organo deliberante della Facoltà.
2. Il Consiglio delibera ed esprime pareri su tutte le competenze che interessano la Facoltà, così come esplicitate all'articolo 2 del presente regolamento, e su quelle che gli organi dell'Università o il Presidente sottopongono al suo esame.
3. Il Consiglio, nell'ambito dei rapporti istituzionali con il sistema della sanità, è organo deliberante per quanto attiene alla definizione e al coordinamento delle attività assistenziali in relazione all'attività didattica.
4. Il Consiglio, su richiesta del Rettore, esprime parere sull'istituzione o la soppressione di unità operative complesse, di strutture operative semplici, di programmi e di incarichi rilevanti per l'attività di ricerca e di didattica, nonché sul conferimento delle relative responsabilità.
5. Il Consiglio, su richiesta del Rettore, inoltre, esprime parere preventivo sulle deliberazioni degli organi di Ateneo pertinenti a rapporti contrattuali e convenzionali che coinvolgono il Servizio Sanitario e l'Ateneo stesso.

Art. 8 **Convocazione e validità delle sedute del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza.



3. La convocazione, in via straordinaria, può essere richiesta da almeno il 25% dei componenti, specificando gli argomenti da discutere.
4. La seduta è valida quando, essendo stati convocati regolarmente tutti gli aventi diritto a partecipare, è presente la maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti si disponga la maggioranza qualificata.
6. Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente per iscritto, in formato elettronico, prima della seduta.
7. La partecipazione può essere ristretta ai professori di I e II fascia ove si tratti di argomenti prettamente legati alle suddette fasce di docenza.
8. Su invito del Presidente chiunque può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, solamente per il tempo necessario per relazionare o dare pareri su argomenti specifici.

Art. 9

Ordinamento dei lavori del Consiglio

1. Il Presidente presiede il Consiglio e regola lo svolgimento della seduta, coadiuvato dal Segretario con funzioni di verbalizzazione.
2. Funge da Segretario il professore di I fascia con minore anzianità nel ruolo.
3. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo che la legge non vincoli al voto segreto, in particolare per questioni concernenti le persone.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
6. I verbali delle deliberazioni sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio e da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata per la quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, e secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi e il diritto di accesso.
7. Il Presidente in relazione ai punti all'o.d.g. può convocare gli organi consultivi di cui al comma 2 dell'art. 3.

Titolo III

Didattica e organizzazione

Art. 10

Consigli dei corsi di studio

Presso la Facoltà sono istituiti i Consigli di corso di studio, dei quali fanno parte:

- a) i docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
- b) una rappresentanza degli studenti, pari al 15 per cento dei membri del Consiglio, eletti tra gli studenti iscritti al corso di studio;
- c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria.



Art. 11

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Facoltà, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti, composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti è presieduta e convocata dal Presidente almeno due volte all'anno.
3. La Commissione paritetica docenti-studenti resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.
4. La Commissione paritetica docenti-studenti ha le seguenti funzioni:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
 - b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
 - d) Fornire annualmente pareri obbligatori sui Rapporti annuali di riesame (RAR) dei Corsi di Studio.

Art. 12

Autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA)

1. Rientra nelle competenze della Facoltà il coordinamento delle attività connesse all'autovalutazione, valutazione e accreditamento dell'offerta didattica coerentemente con le normative di riferimento in vigore e con le indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Le attività di cui al comma precedente sono sviluppate di concerto con i Dipartimenti afferenti, con i Consigli dei Corsi di Studio, ove istituiti, e la Commissione paritetica docenti-studenti, anche attraverso specifici gruppi di lavoro.

Art. 13

Struttura amministrativa a supporto

1. Per ogni attività necessaria al regolare funzionamento dell'offerta didattica e ai connessi adempimenti formali, in conformità al presente regolamento e ai regolamenti di Ateneo, oltre che alla specifica legislazione di riferimento, è assicurato il supporto tecnico-amministrativo attraverso personale appositamente destinato e un referente didattico- amministrativo secondo il modello organizzativo adottato dall'Ateneo.
2. Il personale tecnico-amministrativo di cui al comma 1 è assegnato alla Facoltà.
3. Il budget della Facoltà, determinato sulla base delle assegnazioni annuali dei Dipartimenti di area medica provenienti dai contributi degli studenti, è gestito dalla struttura amministrativo-contabile degli stessi Dipartimenti a turnazione. Il budget, gestito tramite progetti, è visibile da parte di tutti i Dipartimenti aderenti.
4. Il Consiglio determina il Dipartimento gestore per un biennio, ferma restando la turnazione.



Titolo IV
Norme transitorie e finali

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Il Regolamento può essere modificato a maggioranza assoluta del Consiglio; il Regolamento è emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
3. Il presente Regolamento e le successive modifiche entrano in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.

IL RETTORE
(F.to Prof. Massimo Carpinelli)